

PERSONALE**L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10** - "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo"

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione."

Fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto da: commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. n. 14 del 06/08/2019 e comma 1 dell'art. 1 della L.R. n. 16 del 20/07/2020 e tenuto conto di quanto previsto dall' Accordo Stato-Regione stipulato in data 14/01/2021

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO?	2023	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?		SI	NO

LEGGE 22 Febbraio 2023, n. 2, Art. 9 co. 1 - "Modifiche all'art. 64 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21"

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 bis della L.R. 12/08/2014, n. 21, come inserito dall'art. 9 della L.R. 22/02/2023

All'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4bis. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici regionali e delle aziende sanitarie ed ospedaliere siciliane".

L.R. 12/08/2014, n. 21 Art. 64, co. 4

"Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, per sopperire ai propri bisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, dovranno attingere all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria"

E' STATO ASSUNTO PERSONALE CON LE MODALITA' DI CUI ALLA SUPERIORE NORMATIVA?	2023	SI	NO
--	------	----	----

IL DIRETTORE GENERALE



**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEL REVISORE DEL CONTO**
per asseverazione

Sp. Pres. collegio straordinario Revisori
Anna Lo Bosco

Scheda n. "2" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

SPESE PER IL PERSONALE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 4 (e ss.mm.ii.) - "Contenimento delle spese per il persona

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2023

Gli impegni di competenza per il salario accessorio risultano $\leq$ agli impegni di competenza per salario accessorio 2009?	SI	NO
Il salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente risulta $\leq$ al salario accessorio del corrispondente dipendente regionale ?	SI	NO
Al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, l'Ente ha provveduto ad acquisire entro 60 gg., dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale?	SI	NO

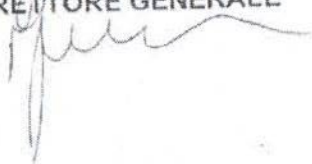
La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, si ritiene non essere applicabile all'Istituto Sperimentale Zootecnico. Infatti, L'Istituto si avvale di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza.

È evidente che l'Istituto Sperimentale Zootecnico non ha alcuna discrezionalità nel determinare il "monte salari tabellare" sia nella sua componente fondamentale che per quella accessoria già sottoposta a monte, in fase di ripartizione del FAMP o del salario accessorio comunque denominato, ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità. Inoltre, con riguardo al personale addetto ad altre funzioni è applicato il CCNNLL di natura privatistica dell' AIA (Associazione Italiana Allevatori).

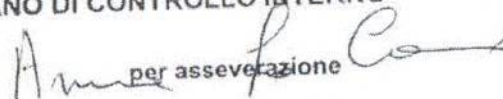
La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, si ritiene non essere applicabile all'Istituto Sperimentale Zootecnico. Infatti, L'Istituto si avvale di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza.

È evidente che l'Istituto Sperimentale Zootecnico non ha alcuna discrezionalità nel determinare il "monte salari tabellare" sia nella sua componente fondamentale che per quella accessoria già sottoposta a monte, in fase di ripartizione del FAMP o del salario accessorio comunque denominato, ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità. Inoltre, con riguardo al personale addetto ad altre funzioni è applicato il CCNNLL di natura privatistica dell' AIA (Associazione Italiana Allevatori).

IL DIRETTORE GENERALE



**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI
L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO**


per asseverazione

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NO

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2 "Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale"

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, co. 8 "Norme di contenimento della spesa"

Co. 8 "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE	LIMITE Anno	FONDO 2023
		a	b=a-20%	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON	LIMITE Anno	FONDO 2023

Per le medesime considerazioni di cui alla scheda n.2, la disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, si ritiene non sia applicabile all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia.

Inoltre, al personale dell'Istituto è applicato il CCNL AIA del 2003 aggiornato il 22/11/2021 e, all'art.3 punto d) "contrattazione di secondo livello" prevede che in sede di contrattazione integrativa, subordinatamente all'accertamento delle condizioni economiche aziendali e della preventiva costituzione dei necessari fondi di accantonamento, l'introduzione di erogazioni salariali di secondo livello denominate premio di risultato, strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati con le sigle sindacali, e aventi come obiettivo incrementi della produttività, di qualità, di efficacia, di innovazione, di efficienza, non può essere istituito non ha costituito fondi nel 2011 e negli anni successivi in quanto non si è erogato premio di risultato o non è stata fatta la contrattazione integrativa.

**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI**

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

IL DIRETTORE GENERALE



[Signature] *[Signature]*

Scheda n. "4" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"
Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni onnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima onnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ...omissis ..."

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE È NON SUPERIORE ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE RIDOTTA DEL 30%?

2023

SI

NO

IL DIRETTORE GENERALE



ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI

Scheda "5" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145
LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021/2023

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

L.R. n. 9 DEL 15/04/2021, Art. 10, comma 4 – "Norme in materia di personale"

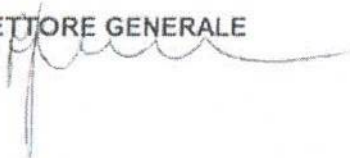
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo "OMISSIS". Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni

E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DEL COMMA 4 DELL'ART.10 DELLA L.R. N. 9 DEL 15/04/2021?

SI

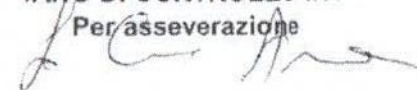
NO

IL DIRETTORE GENERALE



COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI

IANO DI CONTROLLO INT
Per asseverazione



Scheda n. "6" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?

2023

SI

NO

I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7?

SI

NO

IL DIRETTORE GENERALE



**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI**

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Scheda n. "7" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co.1, co.2, co. 3 - "Acquisto di beni e servizi"

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi intestate ai vari rami dell'amministrazione regionale.

2. I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.

3. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma.

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?

2023

SI

NO

D.L. 06/07/2012 n.95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Art. 1

(In vigore dal 18 gennaio 2023)

(comma 1 così come modificato dalla Legge di conversione n. 07/08/2012, n. 135 e successivamente dall'art. 1, co.154, L. 24/12/2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013) 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

E' STATA RISPETTATA LA NORMATIVA DI CUI SOPRA ?

2023

SI

NO

Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?

2023

SI

NO

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 lett. a) - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

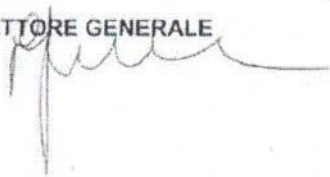
Co. 8 " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi...omissis..."

E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER
ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ?

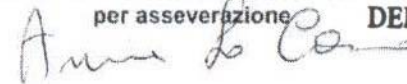
SI

NO

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO COLLEGIO STRAORDINARIO
per asseverazione DEI REVISORE DEI CONTI



Scheda n. "8" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

SPESE A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBL

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3, co. 4 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni" (Ai sensi della Circ. reg. 28 settembre 2010, n. 15 sono state approvate disposizioni attuative di quanto stabilito dal presente articolo)

Co. 1 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".

Co. 2 "I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni".

Co. 3 "Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione".

Co. 4 "Gli organi di controllo interno verificano l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo e ne danno specifica comunicazione all'Amministrazione regionale che svolge funzioni di controllo e tutela e alla Ragioneria Generale della Regione".

E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA
SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA
PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O
INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI?

SI

NO

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	PREVISIONE/IMPEGNI (SPECIFICARE) 2023
		a	b= ax50%	
10000	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA	7.032,80	3.516,40	0
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€

IL DIRETTORE GENERALE



**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEL REVISORE DEI CONTI**
L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Per asseverazione

Scheda n. "9" allegata alla Circolare n. 12 del 21/04/2023 prot. n. 40145

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28 "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa"

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?	2023	SI	NO
---	------	----	----

NON RICORRE LA FATTISPECIE

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]



COLLEGIO STRAORDINARIO

L'ORGANO DI CONTROLLO DEI CONTI
per asseverazione

[Handwritten signature]

AUTOVETTURE

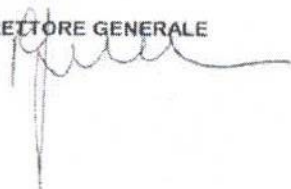
L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co.2 e co. 3 "Auto di servizio"

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA?	2023	SI	NO
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO?		SI	NO
COME AUTO DI SERVIZIO VENGONO UTILIZZATE AUTO IN CAR SHARING ?		SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.?		SI	NO
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	SI	NO	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEL COMMI 1 ?	2023	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE




COLLEGIO STRAORDINARIO
L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
DEI REVISORI DEI CONTI
per asseverazione



CONSULENTI*L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 24, co. 2 "Nomina consulenti"*

Co. 2 "Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, ivi compresi gli enti e le fondazioni teatrali, possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza."

PER L'ANNO **2023** SONO IN ESSERE CONTRATTI DI CONSULENZA ?**SI****NO**

SE "SI" INDICARE IL NUMERO DEI CONSULENTI E GLI ESTREMI DI AUTORIZZAZIONE DELL'ORGANO DI VIGILANZA	NUMERO CONSULENTI	ESTREMI AUTORIZZAZIONE
	2	PROT.000465 DEL 18/01/2023
	1	PROT.4297 DEL 16/05/2022 (INCARICO BIENNALE)

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO STRAORDINARIO
DEI REVISORI DEI CONTI

Anna Lo Ce

CANONI DI AFFITTO

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti" (vedi anche Circ.

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può

Co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della

L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 3, comma 1, lett.a) e comma 3

Co. 1 "I canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alternativo..... sono ridotti dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5% annuo.....oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso."

Co.3 "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti e alle società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione Siciliana ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI CC		2023	SI	NO
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?	SI	NO	IMPORTO CANONE	
	SCADENZA CONTRATTO			
			€	
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?		2023	€	
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE		2023	SI	NO
SONO STATI RIDOTTI I CANONI PER LOCAZIONI PASSIVE DEL 5% A DECORRERE DALL'1 LUGLIO 2021		2023	SI	NO

NON RICORRE LA FATTISPECIE

IL DIRETTORE GENERALE

COLLEGIO STRAORDINARIO
L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
DEI REVISORI DEI CONTI

A me
Lo Caro

SPESE PER CONSUMI

Punto 1.4.1

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

2023

91

NO

2023

51

NO

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011?

2023

ST

NO

**COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORI DEI CONTI**

Ande R Co

COMPENSI AGLI ORGANI

L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1 e s.m.i "Disposizioni in materia di enti regionali"

Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 e co. 2 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"

Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti d parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo.".

Co. 2 "Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge..... con Decreto del Presidente della Regione, sono individuate, in base ai criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce....." (D.P. Reg. emanato il 20/01/2012, n. 7 e ss.mm.ii. D.P.Reg. n. 43 del 17/09/2020)

SONO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?	2023	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1 e 2 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 NONCHE' DEL D.P.Reg. n. 7 del 20/01/2012, Art. 1 e 2 (attuativo della legge) E DEL D.P.Reg. n. 43/2020?	2023	SI	NO

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANICO COORDINARIO

L'Ente assessoriale

CORDO STATO-REGIONE DEL 14 GENNAIO 2021 - LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 20

SPESE CORRENTI

L.R. n. 9 del 15/04/2021, art. 4, co. 2 "Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa"

Co. 2 "... Gli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata, la riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali..."

L.R. n. 13 del 28/05/2022, art. 1, co. 2 "Disposizioni attuative dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento strutturale della spesa": Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2021 dopo le parole: "L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società" sono aggiunte le parole "e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni"

E' STATO RISPETTATO IL PIANO DI RIENTRO 2023?

SI

NO

L.R. N. 9/2021, ART. 4, COMMA 2

(A)	(B)	(C)	(D)	
IMPEGNI SPESE CORRENTI ANNO 2019	RIDUZIONE DEL 3% SUGLI IMPEGNI 2019	IMPORTO LIMITE DI SPESA NELL'ANNO 2023	IMPORTO PREVISIONI IMPEGNI DI SPESA (specificare) NELL'ANNO 2023	
	(3% di A)	(A - B)		
2.878.779,85	86.363,40	2.792.416,45	4.068.497,64	101
7.831,74	234,95	7.596,79	58.000,00	102
386.732,61	11.601,98	375.130,63	2.416.183,82	103
0,00	0,00	0,00	33.000,00	107
26.622,49	798,67	25.823,82	149.900,00	110
	0,00	0,00	1.202.795,79	110
3.299.966,69	98.999,00	3.200.967,69	7.928.377,25	

Le differenze rilevate sono ascrivibili ai progetti ARAS e all'applicazione dell'avanzo presunto di amministrazione

IL DIRETTORE GENERALE



COLLEGIO STRAORDINARIO
DEI REVISORE DEI CONTI
L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

[Signature]